



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 59 del 29/12/2022

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott.ssa Onida Maria Caterina

Oggetto: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che possano provocare disturbo o molestia a soggetti deboli e/o animali. Periodo 29 dicembre 2022 - 6 gennaio 2023.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e del riposo dei propri cittadini:

Considerato che

- in occasione delle festività in particolare nel periodo Capodanno - Epifania è tradizione effettuare festeggiamenti oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- l'uso incontrollato di petardi, botti e fuochi d'artificio durante tali occasioni, senza l'adozione delle minime precauzioni è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini;
- il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli, quali bambini, persone anziane e /o ammalate, etc, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione dei fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);

- si rende necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare pericoli e danni diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- *la ratio* del provvedimento *de quo* è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile ed esplodente di cui sia oggettivamente implicita la potenziale pericolosità, con i conseguenti potenziali danni e disagi sopra evidenziati;
- l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi derivanti per la sicurezza delle persone;

Preso atto che il Comune di Porto Torres non ha il potere di vietare la vendita nel proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
- l'art 57 del T.U.L.P.S. il quale vieta senza licenza dell'Autorità Locale di P.S. di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato e nelle adiacenze o lungo una pubblica via, nonché l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l'art.50 D.L.gs. n.267/2000;
- l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- la Legge n. 689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- la Legge n. 94/2009;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art 659 Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l'art. 703 Codice Penale (Accensioni ed esplosioni pericolose);
- la Legge n.189/2004;
- il Regolamento di Polizia Locale approvato con delibera di Giunta n. 217 del 16/11/2021;
- il Regolamento per la tutela, detenzione e conduzione degli animali approvato con Delibera C.C. n. 114 del 24/11/2016, in particolare l'art. 8, comma 17.

ORDINA

- **il divieto assoluto, con effetto immediato e sino alle ore 23.59 del 6 gennaio 2023**, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano. Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o aperti fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. L'eventuale sanzione in violazione della presente è da ritenersi doppia qualora l'infrazione avvenga in luoghi affollati e in presenza di bambini e animali.
- È vietato altresì condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

RACCOMANDA

- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di porgere la massima attenzione e ogni precauzione utile e necessaria nell'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili. Inoltre di evitare il lancio dei predetti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico in particolare in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza;
- di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti.
- ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli eventuali scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

D I S P O N E C H E

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.;
- la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle **sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00**, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della medesima legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981;
- per quanto concerne il divieto di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita, la violazione sanzionatoria da applicare è quella dell'articolo 703 del Codice Penale che prevede che *"chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi o, in genere, fa accensioni od esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a € 103,00, con l'aggravante che se lo sparo è commesso in un luogo ove vi sia l'adunanza od il concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese"*;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- questa Ordinanza annulli e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente Ordinanza;
- la stessa sia inviata:

→ alla Prefettura UTG Sassari - prefettura .prefss@pec.interno.it;

→ alla Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

→ al Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);

→ alla Guardia di Finanza di Porto Torres (pec: ss1350000p@pec.gdf.it)

→ al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it

→ al Comando Polizia Locale - polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

I N F O R M A C H E

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Maria Caterina Onida (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Locale – Piazza Walter Frau, 2 - 07046 Porto Torres (SS).
- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.
- la presente ordinanza entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
- la medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito <https://www.comune.porto-torres.ss.it> e mediante adeguate azioni informative sul sito istituzionale, sui quotidiani locali ed emittenti radio-televisive;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO